




# Comune di Ossimo

Provincia di Brescia

Piazza Roma, 10 - 25050 (BS) Tel: 0364/41100 e-mail: [info@comune.ossimo.bs.it](mailto:info@comune.ossimo.bs.it)



**DELIBERAZIONE N. 28 del 30.09.2017**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Adunanza ordinaria di prima convocazione - Seduta pubblica**

**OGGETTO: RICOGNIZIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, RECANTE "TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA" INTEGRATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017 N. 100.**

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **trenta** del mese di **settembre** alle ore 08:30 nella Sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.

All'appello risultano:

	Presente	Assente
<b>FARISE' CRISTIAN</b>	X	
<b>BASSI ROBERTO BORTOLO</b>	X	
<b>FRANZONI MARCO</b>	X	
<b>ZERLA VALERIO</b>		X
<b>FRANZONI FRANCESCA</b>	X	
<b>FRANZONI PIERA</b>	X	
<b>ZENDRA BRUNO</b>		X
<b>ISONNI ROBERTO</b>	X	
<b>CANOSI DENIS</b>		X
<b>MAGGIORI FABRIZIO</b>	X	
<b>GHEZA ALESSANDRA</b>	X	
	<hr/> 8	<hr/> 3

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale **Scelli dott. Paolo**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Farisè Cristian**, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. TRE dell'ordine del giorno.

N. 28 in data 30 settembre 2017

**OGGETTO: RICOGNIZIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, RECANTE "TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA" INTEGRATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017 N. 100.**

---

Il Sindaco illustra l'argomento informando i consiglieri che il legislatore è intervenuto nuovamente sulla materia delle società a partecipazione pubblica prevedendo l'obbligo per gli enti locali di effettuare la ricognizione straordinaria entro il termine del 30 settembre 2017, alla luce dei parametri previsti dal nuovo Testo Unico approvato in materia di società a partecipazione pubblica.

La ricognizione deve essere effettuata con provvedimento motivato in cui siano illustrate le ragioni alla base della scelta effettuata dall'Amministrazione.

Il consiglio comunale, due anni fa, si era espresso in materia approvando con deliberazione di consiglio comunale n. 9 del 30 Maggio 2015 il piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie previsto dall'art. 1 comma 612 della legge n. 190/2014.

Il piano, approvato nel 2015, prevede il mantenimento delle partecipazioni dirette nelle società a partecipazione pubblica quali Valle Camonica Servizi s.r.l., Servizi Idrici di Valle Camonica s.r.l. e Società Funivia Boario-Borno s.p.a. e in quelle indirette rappresentate da Valle Camonica Servizi Vendite s.p.a. e da Società Integra S.r.l..

Il Sindaco segnala che, rispetto al piano approvato nel 2015, la novità è rappresentata dalla costituzione, avvenuta nell'anno 2015, della società Blu Reti Gas s.r.l., società a totale capitale pubblico, facente parte del gruppo Consorzio Servizi Valle Camonica, controllata integralmente dalla società Valle Camonica Servizi S.r.l..

Questa società attualmente esercita un servizio pubblico locale di distribuzione del gas naturale e gpl, compresa la progettazione, costruzione e sviluppo della rete e degli impianti di distribuzione gas in numerosi comuni della Vallecamonica, mediante affidamenti diretti ottenuti prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 164/2000. Attualmente la società esercita il servizio in via transitoria fino al subentro del gestore che sarà selezionato mediante gara pubblica per l'ambito " Brescia 1-Nord Ovest".

Per quanto concerne la società Servizi Idrici di Valle Camonica srl, il Sindaco segnala che la società, all'atto della costituzione avvenuta nel 2012 era inattiva; successivamente, nel 2015, è subentrata nella gestione del Servizio idrico attraverso il trasferimento del ramo d'azienda da Valle Camonica Servizi srl. Dal 2015 ha iniziato a produrre fatturati ed utili di esercizio.

La Società ha come oggetto sociale la gestione del servizio idrico integrato, vale a dire le attività di fognatura e depurazione delle acque reflue e la captazione, adduzione e distribuzione delle acque reflue e la captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili ed industriali nel territorio della Valle Camonica.

Un discorso a parte merita la partecipazione diretta del Comune di Ossimo nella Società Funivia Boario-Borno S.p.A., società avente ad oggetto la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto e risalita a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane, che alla luce del Testo Unico delle Società partecipate presenta un

parametro di criticità: il fatturato medio del triennio di riferimento 2013-2015 non soddisfa il requisito previsto dall'art. 20, comma 2, del TUSP in quanto inferiore al minimo di euro 500.000,00.

Inoltre, la Società ha realizzato risultati negativi in n. 2 dei bilanci di esercizio chiusi nei 5 esercizi precedenti il 2015; in questo caso è soddisfatto il requisito che prevede che la Società non abbia prodotto un risultato negativo per 4 esercizi sugli ultimi 5.

La partecipazione del comune di Ossimo all'interno della società è pari allo 0,85%, la società è costituita per la maggior parte da Enti Pubblici tra cui il Comune di Borno, la Comunità Montana di Valle Camonica, il Consorzio BIM di Valle Camonica, la Provincia di Brescia, il Comune di Darfo Boario Terme e il Comune di Piancogno.

Nonostante le difficoltà finanziarie in cui da qualche anno versa la società Funivia, anche a seguito di stagioni invernali che hanno sofferto la scarsità di precipitazioni nevose, la società riveste un ruolo di rilevante importanza per lo sviluppo turistico, economico sia locale che comprensoriale della Valle Camonica in quanto un territorio montano senza sci rischierebbe di essere declassato dal punto di vista turistico con un forte danno per l'economia. Si segnala che la società Funivia è impegnata in un'attività di rilancio del Comprensorio Sciistico dell'Altopiano del Sole che va dagli interventi sugli impianti già iniziati nel 2016, al progetto di ampliamento dell'innevamento artificiale, alla valorizzazione e rilancio del rifugio Altissimo, ai progetti di apertura estiva con nuovi servizi nell'ottica di destagionalizzare l'attività della Società.

Per le ragioni esposte, il Sindaco chiede al Consiglio Comunale di votare a favore della ricognizione straordinaria della partecipazioni pubbliche con il mantenimento, da parte del Comune di Ossimo, della partecipazioni dirette (Valle Camonica Servizi s.r.l., Servizi Idrici di Valle Camonica S.r.l. e Società Funivia Boario Borno s.p.a.) e indirette (Società Valle Camonica Servizi Vendite s.p.a., Società Blu Reti Gas s.r.l. e Società Integra s.r.l.), in quanto dette società svolgono servizi pubblici di interesse generale e costituiscono lo strumento per realizzare i propri compiti istituzionali.

La decisione del Comune di Ossimo di mantenere le partecipazioni societarie dirette e indirette si colloca, pertanto, in un'ottica di continuità rispetto al piano di razionalizzazione delle società partecipate approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9/2015.

Interviene il Segretario Comunale illustrando sinteticamente i contenuti del Testo Unico con riferimento ai parametri previsti dalla normativa per il mantenimento delle partecipazioni societarie dirette e indirette, precisando che per il comune di Ossimo le partecipazioni societarie dirette e indirette, sono giustificate dal fatto che esse svolgono servizi di interesse generale (rifiuti, servizio idrico e depurazione, vendita gas ed energia elettrica, gestione di impianti di trasporto a fune in aree montane)

Inoltre segnala che la ricognizione straordinaria viene effettuata alla data del 23 settembre 2016, data di entrata in vigore del Testo Unico D.Lgs. n. 175/2016.

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, deve essere comunicato alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e al Dipartimento del Tesoro presso il ministero dell'Economia e delle Finanze esclusivamente attraverso l'applicativo "Partecipazioni del Portale Tesoro" attualmente utilizzato dalle amministrazioni per la rilevazione annuale delle partecipazioni pubbliche e dei rappresentanti negli organi di governo.

Il sistema relativo alle comunicazioni resterà aperto per l'acquisizione dei dati sino al 31 ottobre 2017. Per gli enti locali il provvedimento di revisione straordinaria del 2017 previsto dal D. Lgs n. 175/2016 modificato dal D.Lgs. n. 100/2017 non è altro che un aggiornamento del Piano operativo di razionalizzazione del 2015.

Su questo argomento è intervenuta la Corte dei Conti Sezione Autonomie che ha approvato in data 19 luglio 2017 la deliberazione n. 19 recante le "Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni, con annesso modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli enti territoriali, delle disposizioni di cui all'art. 24 del Decreto Legislativo n. 175/2016". La Sezione delle Autonomie ha precisato che il provvedimento di revisione è obbligatorio e necessario anche se l'ente detiene soltanto partecipazioni di minima entità o non possiede alcuna partecipazione.

In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il termine di un anno dalla conclusione della ricognizione il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società.

Dopo di che

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Udita la relazione del Sindaco e l'intervento del Segretario Comunale

ESAMINATO il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art 18 legge 7 agosto 2015, n. 124, che costituisce il *Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP)*;

ESAMINATO il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, recante Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175 (Decreto correttivo);

ESAMINATA la Relazione illustrativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri al Decreto correttivo;

VISTO che, in base all'art. 4, comma 1, TUSP, le amministrazioni pubbliche, compresi i Comuni ed i consorzi tra enti pubblici, non possono mantenere partecipazioni dirette o indirette, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il proseguimento delle loro finalità istituzionali;

CONSIDERATO che il Comune, fermo restando quanto sopra, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, TUSP, vale a dire aventi ad oggetto una delle seguenti attività:
  - a) *produzione di un servizio ad interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
  - b) *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n.50 del 2016;*
  - c) *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n.50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
  - d) *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
  - e) *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n.50 del 2016";*
- oppure per ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

VISTO l'art. 4, comma 7, TUSP, come modificato dall'art. 5 del Decreto correttivo che testualmente recita *"sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici, nonché la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili"*;

RILEVATO che, per effetto del Testo Unico sulle società pubbliche, il Comune deve effettuare entro il 30 settembre 2017 la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute il 23 settembre 2016 (data di entrata in vigore del Testo Unico), individuando quelle che devono essere alienate (art. 24, comma 1, TUSP, come modificato dall'art. 15 del Decreto correttivo);

TENUTO CONTO che devono essere alienate oppure assoggettate alle misure previste dall'art. 20, commi 1 e 2, TUSP - cioè essere oggetto di un piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante la messa in liquidazione delle società - le partecipazioni rispetto alle quali si verificano una o più delle seguenti condizioni:

1. partecipazioni non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del TUSP;
2. partecipazioni che non soddisfano i requisiti previsti dall'art. 5, commi 1 e 2, TUSP, nel senso che non c'è necessità del loro mantenimento per il proseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche tenendo conto della convenienza economica e sostenibilità finanziaria e della gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;
3. partecipazioni che rientrano in una delle ipotesi previste dall'art. 20, comma 2, TUSP;
4. partecipazioni societarie che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie previste dall'art. 4 del TUSP;
5. partecipazioni in società prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
6. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da Enti Pubblici strumentali;
7. partecipazioni in società che, nel triennio anteriore all'entrata in vigore del Decreto correttivo, cioè negli anni 2013-2015, hanno conseguito un fatturato medio annuo non superiore ad euro 500.000 (limite transitorio stabilito dall'art. 26, comma 12-quinquies, TUSP, introdotto dall'art. 17 del Decreto correttivo);
8. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale, che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
9. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
10. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art. 4, TUSP;

CONSIDERATO che le disposizioni del Testo Unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio di riferimento per mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

RILEVATO che il Consiglio comunale, con delibera n. 50 del 30/12/2016 ha approvato le modifiche previste dal Testo Unico con riguardo allo statuto della società Valle Camonica Servizi S.r.l.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità con i criteri sopra indicati secondo quanto specificato nella Relazione Tecnica allegata alla presente delibera di cui forma parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, Legge 23 dicembre 2014, n. 190, con delibera di C.C. n. 9 del 30/05/2015, di cui l'atto ricognitivo costituisce l'aggiornamento ai sensi dell'art. 24, comma 2, TUSP;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'Allegato A alla presente deliberazione, che contiene l'analisi di dettaglio della situazione per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della delibera;

PRESO ATTO che, come emerge dalla Relazione Tecnica, le società partecipate direttamente e indirettamente dal Comune sono le seguenti:

#### **DIRETTE:**

- Valle Camonica Servizi S.r.l., partecipata al 0,0025% dall'Ente, affidataria diretta in house del servizio di igiene ambientale;
- Servizi Idrici di Valle Camonica S.r.l., partecipata all'1,1% dall'Ente, affidataria diretta in house del servizio idrico integrato;
- Società Funivia Boario-Borno S.p.A., partecipata allo 0,85% dall'Ente, avente ad oggetto la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto e risalita a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane;

#### **INDIRETTE:**

- Blu Reti Gas S.r.l., partecipata al 100% da Valle Camonica Servizi S.r.l., che esercita il servizio pubblico di distribuzione del gas naturale;
- Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A., partecipata al 100% da Valle Camonica Servizi S.r.l., che svolge l'attività di vendita del gas e dell'energia ai clienti finali;
- Integra S.r.l., attualmente controllata con il 100% da Valle Camonica Servizi S.p.A., la quale gestisce il servizio di teleriscaldamento e fornisce energia termica (calore) agli utenti finali;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art 24 TUSP, bisogna individuare le partecipazioni che devono essere alienate entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che, le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo nello stesso tempo la migliore efficienza, la migliore razionalità, la riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio;

RILEVATO che, a seguito della presente revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dal Comune, esistono le condizioni per il loro mantenimento, per le motivazioni illustrate nell'allegato A;

VISTO che, l'atto rientra nella competenza dell'Organo consiliare ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e), D. Lgs. n. 267/2000, e dell'art. 10 TUSP;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dell'atto, espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49.1 del D. Lgs. n. 267/00;

CON VOTI favorevoli n. 8, astenuti e contrari nessuno dei n. 8 Consiglieri presenti e votanti;

## **DELIBERA**

1. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Ossimo, come risultano nell'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di prendere atto che, a seguito della ricognizione straordinaria delle partecipazioni in controllo pubblico, è risultato che esistono le condizioni per il loro mantenimento previste dal TUSP approvato con D.Lgs. 175/2016 e s.m.i., per le motivazioni illustrate nell'Allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera;
3. di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per attuare quanto deliberato;
4. di trasmettere la presente delibera a tutte le società partecipate dal Comune, anche in via indiretta;
5. di comunicare l'esito della ricognizione contenuto nella delibera ai sensi dell'art. 17 d.l. n. 90/2014, e s.m.i., convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, con le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo quanto previsto dal citato art. 17, comma 4;
6. di inviare copia della presente delibera alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti.

Successivamente,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

RAVVISATA l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

VISTO l'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano da n. 8 consiglieri presenti e votanti;

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

---

### **PARERI EX ART.49 D.LGS. N.267 DEL 18.08.2000**

Sotto il profilo della regolarità tecnica si esprime

#### **PARERE FAVOREVOLE**

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Scelli, dott. Paolo)



Il presente verbale viene così sottoscritto

IL PRESIDENTE  
F/to Farisè Cristian

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F/to Scelli Paolo


---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**  
(Art.124, T.U. 18.08.2000 n. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene in data odierna pubblicata all'Albo Pretorio On-line del Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Li, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale



---

Copia conforme all'originale.

Il Segretario Comunale



---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**  
(Art. 134, T.U. 18.08.2000 n. 267)

Si certifica che la su estesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle sue forme di legge all'Albo Pretorio On-line del Comune ed divenuta esecutiva, ai sensi del 3° comma dell'art.134 del T.U. 18.08.2000 nr.267, in data \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
(Scelli dott. Paolo)

*Copia conforme all'originale.  
Atto firmato digitalmente ai sensi degli artt. 12 c. 2 e 71 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82.*